



COMUNE DI AMATRICE

(PROVINCIA DI RIETI)

REGOLAMENTO DEI SERVIZI MORTUARI E DI GESTIONE DEI CIMITERI



APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE
N° 05 DEL 04.01.2010

MODIFICATO E INTEGRATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE
N° DEL2010

IL SINDACO
F.TO DOTT. ANTONIO FONTANELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA MANUELA DE ALFIERI

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1 OGGETTO

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934, al D.P.R. n. 285 del 10.09.1990 (Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria), del DPR 30.12.2000, n. 396 (nuovo Ordinamento dello Stato Civile), del T.U. sull'edilizia (D.P.R. 380/2001) e successive integrazioni, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ad alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ART. 2 COMPETENZE

- 1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale o da un suo delegato;
- 2) I servizi di competenze comunale inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione di cui all'art. 113 del D.Lgs 18/08/2000, n° 267:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
 - a) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - b) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - c) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - d) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale

costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;

e) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.

3) In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali nella materia di cui al presente regolamento sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, secondo il vigente Statuto Comunale ed il Regolamento di cui all'art. 89 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

4) Per i servizi di cui al presente Regolamento, gestiti nelle altre forme di cui all'art. 113 del suddetto D. Lgs n° 267 e cioè a mezzo di azienda speciale, istituzione, Società per azioni, le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dai loro statuti e regolamenti, o, in caso di concessione, dalle norme e condizioni contenute nell'atto concessorio.

ART. 3

RESPONSABILITA'

1. Il Gestore cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ART. 4

COMPITI DEL PERSONALE DI CUSTODIA

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza del cimitero compete al personale di custodia alle dirette dipendenze del soggetto gestore.

A tal proposito il responsabile del servizio di custodia, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione al seppellimento rilasciata a norma dell'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, dall'ufficiale dello stato civile, e, in caso di decesso fuori

Comune, l'apposita autorizzazione al trasporto. Inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:

a) le inumazioni e tumulazioni eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'autorizzazione al seppellimento, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione o tumulazione;

b) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

I registri suindicati devono essere presentati ad ogni richiesta dagli organi di controllo.

Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

2. Il personale addetto al servizio deve inoltre:

a) dare la necessaria assistenza alle operazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria;

b) provvedere, nel caso ricorrano le condizioni di cui al successivo art. 13, alla sepoltura delle salme;

c) eseguire le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie secondo le disposizioni del Responsabile del servizio competente e nel rispetto delle norme contenute nel regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/90, n. 285;

d) vigilare sullo stato di conservazione delle tombe, sia comunali che private, e segnalare al Responsabile del servizio competente ogni intervento ritenuto necessario al fine di evitare situazioni di pericolo ed assicurare il regolare servizio nei cimiteri;

e) curare l'apertura e la chiusura al pubblico dei cimiteri secondo l'orario fissato, per stagioni, dal sindaco, e vigilare sul rispetto delle norme del presente regolamento da parte di chiunque abbia accesso nei cimiteri;

3. Al personale suddetto è vietato:

a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto dei privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;

b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;

c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire promozione commerciale;

d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;

e) trattenere per se o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri;

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare;

5. Il personale dei cimiteri è sottoposto, ai sensi delle norme vigenti e sentito il medico competente convenzionato con il Comune, alla vaccinazione antitetanica ed alle misure in materia di prevenzione infortuni e degli altri rischi per la salute connessi con la particolare attività lavorativa.

ART. 5. SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) l'inumazione in campo comune;
- d) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- f) la dispersione delle ceneri;
- g) il feretro per le salme di persone i cui famigliari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone od enti ed istituzioni che se ne facciano carico.

3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale con proprio atto deliberativo, nel rispetto della garanzia degli equilibri di bilancio. I relativi atti deliberativi sono allegati al bilancio annuale e pluriennale.

4. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, 2° comma, lettera "f" del D. Lgs 18/08/2000, n° 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purchè venga quantificato l'onere per l'amministrazione comunale.

ART. 6 ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Presso gli uffici del servizio competente è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo e/o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285 del 10 settembre 1990, che viene compilato cronologicamente ed indispensabile per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali;

2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'Ufficio Comunale e/o del Soggetto Gestore e nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura al pubblico;
- b) Copia in ORIGINALE del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nell'anno in corso;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;

e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;

f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

3. Nell'ufficio del Custode viene tenuto, altresì, a disposizione del pubblico, un registro per gli eventuali reclami.

CAPO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, OBITORI, SALE PER AUTOPSIE, OSSARIO COMUNE

ART. 7

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

L'Unità Sanitaria Locale competente individua i depositi di osservazione e gli obitori nel rispetto delle vigenti prescrizioni normative.

ART. 8

SALA PER AUTOPSIE

La sala per autopsie, avente i requisiti e le caratteristiche igienico-sanitarie previsti dall'art. 66 del D.P.R. n. 285/1990, è ubicata presso l'Ospedale Francesco Grifoni – Amatrice Capoluogo.

ART. 9

OSSARIO COMUNE

Il cimitero ha un ossario comune consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o dalle estumulazioni quando si trovino in condizione di completa mineralizzazione, e che non siano richieste dai famigliari per deporle in cellette o colombari nonché i resti mortali eventualmente rinvenuti fuori dal cimitero

L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

CAPO III

FERETRI - ACCERTAMENTO DI MORTE

ART. 10
ACCERTAMENTO DI MORTE – DEPOSITO DELLA SALMA NEL FERETRO

1. La dichiarazione di morte deve essere presentata al più presto possibile, comunque non oltre le 24 ore dal decesso, all'Ufficiale dello Stato Civile, da parte dei familiari o di chi per essi; in mancanza, o quando la morte avviene senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.

In caso di morte in un ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi, il Direttore o chi ne è delegato dall'Amministrazione deve trasmettere avviso della morte all'Ufficiale dello Stato Civile nei termini fissati dal comma precedente.

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o di resti mortali, anche soltanto di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne deve dare subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza. Il Sindaco incaricherà altresì dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunicherà i risultati degli accertamenti eseguiti all'Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nulla-osta per la sepoltura;

2. E' fatto obbligo ai medici, per ogni caso di morte di persona da essi assistita, di denunciare al Sindaco la causa della morte su apposita scheda, stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica.

Nel caso di decesso senza assistenza medica, la denuncia della causa di morte deve essere fatta dal medico necroscopo.

3. I dichiaranti, enti o privati, all'atto della denuncia, devono fornire, con precisione, le generalità del defunto, nonché l'ora, il giorno e il luogo della morte e quanto altro previsto dall'art. 1 dell'Ordinamento dello stato civile;

4. L'Ufficiale dello Stato Civile, ricevuta la denuncia o la notificazione di cui all'art. 1, promuove l'accertamento della morte e della sua causa e dispone la vigilanza della salma. Per i deceduti fuori dagli ospedali, l'accertamento viene effettuato prima dal medico curante e dopo dal medico necroscopo. Il primo trasmette all'Ufficiale dello Stato Civile la relazione di morte e la scheda MOD. ISTAT; il secondo rilascia il certificato necroscopico. Tali atti devono essere consegnati all'Ufficiale dello Stato Civile. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal Direttore sanitario o da un medico da lui delegato.

Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803;

5. La visita necroscopica, da effettuarsi non prima di 15 ore dal decesso, ha per oggetto la constatazione della morte e il riconoscimento della causa di essa, l'accertamento dell'esistenza anche il solo sospetto di eventuali reati e l'adozione di provvedimenti a tutela della sanità e igiene pubblica. A tale scopo il medico necroscopo compila l'apposito modulo fornito gratuitamente dal Comune.

Ove risulti o sorga comunque il sospetto, che la morte non sia dovuta a causa naturale deve essere trasmesso immediato rapporto all'Autorità giudiziaria, alla quale compete il rilascio del nulla-osta al seppellimento, nonché a quella di Pubblica Sicurezza;

6. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 12;

7. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro;

8. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola;

9. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministro della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante;

10. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale;

11. Nessuna salma può essere chiusa in cassa, sottoposta ad autopsia, imbalsamazione, trattamenti conservativi, congelazione o conservazione in frigorifero, né essere inumata, tumulata, cremata, né sottoposta ad applicazione di materia plastica per rilevarne l'effigie, prima che siano trascorse le 24 o le 48 ore di osservazione di cui agli artt. 8, 9 e 10 del D.P.R. n° 285 del 10/09/1990.

Detti termini possono essere ridotti in caso di morte per malattia infettiva o per maciullamento o per iniziata decomposizione o quando altre speciali ragioni lo richiedono. Nei casi di morte improvvisa e in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo quando siano accertati segni evidenti di putrefazione. Tali eccezioni devono essere autorizzate dal Sindaco, su proposta dell'Ufficiale Sanitario.

Su richiesta, il Sindaco può autorizzare che la salma sia trattenuta a domicilio entro le 48 ore e comunque non oltre le 72 ore, sempre che gli consti, in modo non dubbio, da attestazione scritta dell'Ufficiale Sanitario che sia escluso o rimosso ogni pericolo per la salute pubblica. Durante il periodo di osservazione, il corpo deve essere posto in condizioni tali da favorire eventuali manifestazioni di vita, con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, o se in locali di osservazione, da parte del personale addetto. Per i deceduti in seguito a malattia infettiva, l'Ufficiale Sanitario provvede, di volta in volta, per gli opportuni provvedimenti.

ART. 11

VERIFICA E CHIUSURA DEI FERETRI

La rispondenza del feretro alle prescrizioni contenute nell'articolo successivo nonché la verifica dell'identità del cadavere è fatta dal personale a ciò delegato dall'A.S.L. il quale rilascerà apposito certificato al personale incaricato del trasporto.

A garanzia dell'integrità del feretro e del suo contenuto, vi sarà apposto un sigillo.

Il servizio di custodia del cimitero di arrivo verificherà l'integrità del sigillo sul feretro.

Il tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica o all'inumazione della salma, deve prevedersi in non oltre le 60 ore successive alla morte. Per il periodo dal 15 aprile al 15 ottobre (o per eccezionali condizioni climatiche e/o per altre problematiche, in qualunque periodo dell'anno), passato il periodo minimo di osservazione come definito dal punto 3.1 della circolare 10 del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993, e comunque non prima

dell'avvenuta visita necroscopica, fatto salvo quanto specificato dall'art. 3.2 della predetta circolare, il cadavere dovrà essere sottoposto a conservazione con idonei apparecchi refrigeratori fino al momento della sepoltura. Per eventuali dilazioni oltre le 60 ore dovrà essere presentata richiesta scritta e motivata al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica che darà riscontro dopo aver valutato il caso e, contemporaneamente informerà il Sindaco del parere espresso.

ART. 12 FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile;
- qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno;
- l'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità;
- lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri 2;
- le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa;
- il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice;
- il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri;
- le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa;
- è vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse;
- ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore;
- sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

b) per tumulazione:

- ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati;
- i loculi possono essere a più piani sovrapposti;
- ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro;
- la struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche;
- le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato;
- le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere le caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà;
- i piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido;

- la chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna;
 - è consentita, altresì, la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità , di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica;
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondente entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D. P.R. 10.09.1990, n. 285;
 - sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice;
 - è consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità idonei a fissare o a neutralizzare i gas di putrefazione.
- c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
- si applicano le disposizioni di cui alla lettera "b" precedente nonchè agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, se il trasporto è per o dall'estero;
- d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:
- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D. P.R. 10.09.1990, n. 285;
- e) cremazione:
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera "a" per trasporti interni al Comune di decesso;
 - la cassa deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera "d", laddove il trasporto si esegue entro i 100 km. dal Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera "b", in ogni altro caso.
2. I trasporti di salma di persone morte per malattia infettive-diffusive vengono effettuate in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera "b" precedente;
3. Se una salma, già sepolta, viene estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del dirigente del servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. o suo delegato, l'adozione delle misure necessarie in caso di nuova tumulazione o inumazione;
4. Se la salma proviene da altro Comune deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata;
5. Il Sindaco nella qualità di autorità sanitaria locale e di ufficiale di stato civile rilascerà l'autorizzazione al seppellimento, cremazione o trasporto del feretro previo accertamento dell'identità del cadavere e della conformità delle casse utilizzate alle caratteristiche suindicate, a norma dell'art. 11.

ART. 13 FORNITURA GRATUITA DI FERETRI

Il Comune presta servizio gratuito quando: il defunto ed i suoi parenti, limitatamente a quelli indicati dall'art. 433 del C.C. 5, non dispongano di mezzi per affrontare le spese per il trasporto, per l'acquisto di un cofano mortuario in legno di larice/abete e per la concessione di una sepoltura nel cimitero. Lo stato di indigenza deve risultare da apposita certificazione rilasciata dai servizi socio assistenziali, sulla base di un'istanza sottoscritta da parte del parente più prossimo o, in assenza, da parte del Responsabile del Servizio Cimiteriale. Solo in tali casi di asserita indigenza, gratuitamente e senza modalità particolari, il Comune effettua il Servizio di trasporto nell'ambito comunale, fornisce il cofano mortuario ed esegue il seppellimento della salma in campo comune ovvero ordina la cremazione con deposito delle ceneri nel cinerario comune.

L'eventuale rinuncia ad una delle forniture precedentemente elencate ovvero il successivo ed eventuale accertamento dell'inesistenza dello stato di indigenza dei familiari del defunto, fa decadere il principio di gratuità del servizio, che viene pertanto posto a carico dei familiari stessi.

Nel caso in cui il defunto fosse titolare, al momento del decesso, di loculo o tomba privata, le spese dello zinco, la saldatura più diritti sanitari, sono a carico del Comune.

La cassa messa a disposizione dal Comune deve avere le caratteristiche di cui all'art. 12 del presente regolamento, lettera a) e lettera e) sub 1.

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato al Responsabile del Servizio Cimiteriale dal Responsabile del Servizio Socio Assistenziale, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

ART. 14 PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

1. sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica recante impressi in modo indelebile il cognome e nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte;
2. per la salma di persone sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare) di piombo (negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata insieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI

Art. 15

TRASPORTO PER ALTRI COMUNI

1. Il trasporto di salme e resti mortali in un cimitero di altro comune è autorizzato dal responsabile del settore competente o suo delegato con nota e relativo verbale da comunicarsi al Sindaco del comune o al responsabile del servizio dove deve avvenire la sepoltura.

ART. 16 TRASPORTO PER ALTRI STATI

1. Il trasporto di salme per e da altro stato ha una diversa regolamentazione e seconda che si tratti di Stati aderenti alla convenzione Internazionale di Berlino 10.02.1937 approvata con R.D. 01.07.1937 n° 1379 o di Stati aderenti a tale convenzione: nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. n° 285/90, nel secondo caso quelle di cui agli artt. 28 e 29 del medesimo.

ART. 17 TRASPORTO DI CENERI E RESTI

1. Per il trasporto di ceneri e resti mortali valgono le stesse disposizioni eccetto le misure precauzionali igieniche stabilite per le salme (autorizzazione dal responsabile del servizio Cimiteriale e relativo verbale).
2. Il trasporto di salma al cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati o loro delegati.
3. La domanda deve essere corredata dalla autorizzazione al seppellimento o cremazione, nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune al quale la salma deve essere trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci di Comuni intermedi quando in essi siano tributate onoranze.
5. Per i morti di malattie infettive-diffusive, l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25, c. 1 e c. 2 del D.P.R. n. 285/90.
6. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento o cremazione e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
7. Chi riceve il feretro, accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta, compilerà il verbale di presa in consegna, redatto in duplice ORIGINALE, una della quali verrà consegnata al vettore e l'altra al responsabile dell'ufficio competente.

8. Il trasporto avviene per ferrovie, su nave o per aereo, i documenti indicati al comma 2 devono restare in consegna al vettore.

9. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

ART. 18

TRASPORTO FUNEBRE DISPOSTO DALLA PUBBLICA AUTORITA'

1. Il trasporto funebre disposto dalla pubblica autorità , può sussistere quando il decesso avvenga:

- sulla via pubblica via;
- per accidente in luogo pubblico;
- per accidente in luogo privato;

In ogni caso, il trasporto deve essere assicurato dal Comune che potrà conferire a Imprese del territorio Comunale, adeguatamente attrezzate ed idonee, la gestione del Servizio, sulla base di una apposita turnazione delle ditte specializzate.

ART. 19

RITI RELIGIOSI

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali;

2. La salma può sostare per il tempo necessario nel luogo in cui è posta per la cerimonia.

CAPO V CIMITERO

ART. 20 SEPPELLIMENTO

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27.7.1934, N. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento per mezzo di apposito personale quando si tratta di persone di cui

al16 precedente art. 13 o ditte all'uopo incaricate da parte dei familiari, in questo caso le spese sono a carico della famiglia.

ART. 21 DISPOSIZIONE GENERALI – VIGILANZA

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli art. 102 e 105 del D.P.R. 10.09.90 , n. 285;
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco o suo delegato;
3. Alla manutenzione di cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con il personale di custodia, o, in caso di necessità, con le altre forme di gestione riconosciute idonee e legittime ai sensi del D. Lgs 267/2000;
4. Il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell' ASL, controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio;
5. Le operazioni di inumazione, tumulazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero, oppure a terzi autorizzati. Competono al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

CAPO VI DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ART. 22 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/09/1990, n. 285.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10/09/1990, n. 285;
4. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10/01/1990, n. 285, e dal successivo art. 30.

ART. 23 PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

1. Possibilmente entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Comune è tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca la necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi della ASL.
3. Nella elaborazione del piano il responsabile del servizio competente dovrà tener conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b) dalla valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) di fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
4. nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a :
 - a) campi di inumazione comune;
 - b) campi per fosse da inumazione per sepolture private (a discrezione);
 - c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
 - d) tumulazioni individuali (loculi);
 - e) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale a discrezione);
 - f) cellette ossario;
 - g) nicchie cinerarie;
 - h) ossario comune;
5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.
6. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione e ne individua le dimensioni;
7. La planimetria di cui all'art. 54 D.P.R. n° 285/1990 in scala 1:500, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale, deve essere aggiornata ogni qualvolta vi è necessità o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche ed ampliamenti.

CAPO VII INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ART. 24 INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a) sono comuni le sepolture della durata di 15 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
- b) sono private le sepolture per inumazione di durata superiore effettuate in aree in concessione;
- c) le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno 0,50 da ogni lato. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Le fosse per inumazione di cadaveri di bimbi di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno 0,50 da ogni lato;

d) le salme destinate all'inumazione vengono ricevute in consegna, all'ingresso del cimitero, dal Custode. Questi controlla i documenti di accompagnamento e lo stato del feretro, quindi ordina le operazioni di seppellimento.

L'auto funebre procede fino in prossimità della fossa, il feretro viene preso in consegna dai seppellitori, calato nella fossa e interrato con tutte le cautele e il rispetto che il caso richiede. Con la terra sopravanzata dall'empimento della fossa, viene formata sulla medesima un rialzo di cm. 25 sul livello del campo, che servirà a livellare la fossa a conclusione della fase di assestamento.

In ciascuna fossa non può essere interrato più di un feretro.

È vietato avvolgere la salma in lenzuola di qualsiasi materia non decomponibile e adornare l'interno del feretro con materiale non facilmente decomponibile.

ART. 25

CIPPO

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo terzo comma, da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici.
2. Sul cippo verrà applicata, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta dei privati, può essere installato, in sostituzione del cippo, ornamento marmoreo e più precisamente una lastra verticale lavorata e 4 lesene o catenelle o simili per la delimitazione della fossa, non eccedenti le misure di cui alla lettera c) dell'art. 31. E' vietata la posa in opera di lastre orizzontali. Per la posa degli ornamenti di cui al comma precedente deve essere presentata la domanda stesa su carta legale, essa è soggetta a semplice visto del Sindaco. Il custode del cimitero controllerà, volta per volta, che la posa in opera degli ornamenti sia conforme all'autorizzazione. Della regolarità della posa in opera dovrà darne riscontro l'ufficio concessioni cimiteriali per le opportune registrazioni.
4. L'installazione dei suddetti ornamenti e la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed ipotesi di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10/9/90, n. 285.

ART. 26

TUMULAZIONE

1. Sono a tumulazione le sepolture dei feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree, laddove ci sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità del presente Regolamento.
3. A far tempo dall'esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure:
 - lunghezza m. 2,25;
 - altezza m. 0,70;
 - larghezza m. 0,75.A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9, del D.P.R. 10/9/90 n. 285;
4. Per quanto attiene alla modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R. 10/9/90, n. 285.

CAPO VIII ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 27 ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE

1. le esumazioni ordinarie si eseguono dopo 10/15 anni dall'inumazione, le estumulazioni alla scadenza della concessione.
2. Se allo scadere del periodo prescritto il cadavere esumato o estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, esso viene nuovamente inumato o, a richiesta degli interessati, o nuovamente tumulato.
3. Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie possono essere svolte dal mese di ottobre al mese di aprile.
4. E' compito dei seppellitori segnalare al responsabile dell'ufficio competente situazioni in cui il cadavere non è completamente mineralizzato al momento dell'esumazione o estumulazione;
5. Le operazioni di esumazione o estumulazione ordinarie sono regolate dall'addetto al servizio cimiteriale.

ART. 28 ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

1. Le esumazioni e le estumulazioni di salme possono essere eseguite prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria o, a richiesta dei famigliari e previa autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza del Responsabile del Servizio Cimiteriale competente il quale, nei casi di trasferimento in altra sede, dovrà attestare la perfetta tenuta del feretro e l'assenza di pregiudizio per la salute pubblica.
3. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, le esumazioni straordinarie si possono effettuare

solo nel periodo stabilito dall'art. 84 del D.P.R. 10/09/90, n. 285, e cioè dal mese di Ottobre al mese di Aprile, e, nei casi di salma di persona morta per malattia infettiva contagiosa, dopo due anni dalla morte e previo assenso del Responsabile sanitario.

ART. 29

AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE.

1. Entro il mese di settembre di ogni anno il responsabile del servizio competente cura la stesura di un elenco delle salme interessate alle operazioni di esumazione o estumulazione nel corso del periodo consentito l'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo pretorio del Comune e all'albo cimiteriale del cimitero a partire dal mese di ottobre e per tutto l'anno successivo. La pubblicazione di detto elenco ha valore di notifica agli interessati dei provvedimenti di esumazione o estumulazione.
2. L'inizio delle operazioni è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale almeno 90 giorni prima del suddetto inizio.
E' opportuno in ogni caso avvertire i famigliari del defunto, in quanto reperibili, della data e dell'ora dell'esumazione o estumulazione affinché gli stessi possano presenziare alle operazioni.

ART. 30

RACCOLTA DEI RESTI MORTALI

1. Se entro la data prevista per le esumazioni o estumulazioni non è pervenuta da parte degli aventi diritto alcuna richiesta di collocazione dei resti mortali in cellette ossario, loculi o tombe in concessione, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
2. Qualora venga richiesta dai famigliari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

ART. 31

DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI - SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLE ATTIVITÀ CIMITERIALI

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero.
2. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purchè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
3. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego dei materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti ed affini entro il 2° grado, purchè i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli. I ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o,

all'esterno, in altro luogo idoneo.

4. Per quanto attiene alle modalità di smaltimento dei rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali, fino alla piena attuazione del D.L.vo 05.02.1997 n. 22, occorre fare riferimento a quanto disposto dalla circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993.

5. gli avanzi degli indumenti, della cassa ecc.. devono essere raccolti a parte e inceneriti.

CAPO IX MODALITÀ DELLA CREMAZIONE

La cremazione non può aver luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla morte, o 48 nei casi di morte improvvisa e nei casi in cui si abbiano dubbi di morte apparente e viene eseguita dal personale cimiteriale autorizzato. Le salme a disposizione dell'Autorità Giudiziaria non possono essere cremate se non dietro specifica autorizzazione dell'Autorità medesima.

ART. 32 DOCUMENTAZIONE

Per la cremazione richiesta dai privati, che è soggetta ad autorizzazione del Sindaco, deve essere presentata istanza in carta legale, accompagnata dai seguenti documenti:

1. estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno, e se questi non sia stato in grado di scrivere confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente, risulti la volontà di essere cremato, purchè tale dichiarazione sia accompagnata da altra, rilasciata dal Presidente dell'associazione della quale ha fatto parte il defunto, attestante che questi, fino all'ultimo istante di vita, è rimasto iscritto regolarmente, secondo le norme dello Statuto, all'associazione medesima;
2. in mancanza di disposizione testamentaria la volontà deve essere manifestata con atto scritto dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi;
3. certificato in carta libera del medico curante o dell'Ufficiale Sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. In mancanza del suddetto certificato ovvero in caso di morte improvvisa e sospetta, occorre la presentazione del nulla – osta dell'Autorità giudiziaria.

ART. 33 CREMAZIONE

Per tutto ciò che contempla la cremazione si fa riferimento alla Legge 30 marzo 2001 n° 130 e degli artt. 79 – 80 – 81 del D.P.R. 285/90.

La presente Legge disciplina la pratica funeraria della cremazione, nonché, nel rispetto della volontà del defunto, la dispersione delle ceneri.

Fino a quando il comune non disporrà di un impianto di cremazione, si avvarrà dell'impianto più vicino o di quello scelto dagli interessati.

La dispersione delle ceneri nel Comune di Amatrice dovrà essere effettuata in presenza di un rappresentante del comune e sarà registrata con un verbale da parte dell'addetto al servizio cimiteriale.

GESTIONE INTERNA DEL CIMITERO

ART. 34

ORARIO

1. L'orario di apertura e chiusura del cimitero al pubblico è fissato, per stagioni, dal sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 30 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero e/o a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.
4. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile del servizio competente, da rilasciarsi per comprovati motivi.

ART. 35

DISCIPLINA DELL'INGRESSO – DIVIETI.

Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente, indecoroso o comunque incompatibile con il luogo e, in particolare;

1. nel cimitero si entra solo a piedi, salvo i casi di menomazione fisica;
2. è vietato l'ingresso a chi porta con sé cani o altri animali;
3. è vietato camminare sopra le tombe;
4. è vietato calpestare le aiuole, danneggiare piante, arbusti o siepi;
5. è doveroso mantenere un comportamento decoroso e rispettoso;
6. è vietato disturbare coloro che pregano sui sepolcri;
7. è vietato introdurre qualsiasi tipo di rifiuto quali bottiglie;
8. è vietato gettare a terra qualsiasi tipo di rifiuto ed è fatto obbligo di gettarlo negli appositi contenitori;
9. nei giorni festivi o di pubbliche onoranze non potranno essere eseguiti lavori di sorta;
10. è anche vietata l'esecuzione di qualsiasi lavoro dal 22 ottobre al 6 novembre;
11. per l'annaffiamento delle piante è fatto obbligo di utilizzare esclusivamente gli appositi innaffiatori con l'obbligo di riporli negli appositi sostegni;
12. chiudere sempre i cancelli d'ingresso per evitare il possibile ingresso di cani ed altri animali non custoditi.

Il personale addetto ai servizi cimiteriali è tenuto a far osservare scrupolosamente tali disposizioni.

ART. 36

EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI SULLE TOMBE NEI CAMPI COMUNI

1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli nel rispetto degli spazi assegnati e del pubblico decoro. L'Ufficio Tecnico, su segnalazione del personale di custodia e previa diffida, provvederà alla rimozione dei manufatti difformi da quanto prescritto.
2. Le epigrafi devono contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni scritte in lingua italiana o in altra lingua purché tradotto in italiano.
3. Verranno rimosse le epigrafi contenenti anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle consentite, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

4. Il Responsabile del Servizio, al fine di garantire una disciplina uniforme può adottare un apposito atto per definire le caratteristiche delle lapidi e dei loculi.

ART. 37

FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

1. E' consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, sino all'altezza di m. 1, avendo però cura che non invadano le tombe vicine e che non costituiscano intralcio alla circolazione dei visitatori.
2. E' vietato l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
3. Gli ornamenti di fiori freschi non appena appassiscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorchè i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale di custodia provvederà a tagliarli o sradicarli.

ART. 38

RIMOZIONE MATERIALI ORNAMENTALI

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ed altri accessori, indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate o posizionati in modo da intralciare le attività manutentive e di pulizia.
2. Il Responsabile del Servizio disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc. che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. E' parimenti disposta la rimozione d'ufficio di vasi od altri oggetti accessori alle tombe che intralcino od ostacolino il passaggio dei visitatori o le ordinarie attività di pulizia.
4. I provvedimenti d'ufficio di cui ai commi 1, 2 e 3 verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
5. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art 40 in quanto applicabili.
6. Gli accessori cimiteriali di completamento per le sepolture private di salme o resti mortali o di ceneri sono a carico del concessionario, il quale nell'acquisto degli stessi dovrà attenersi alle prescrizioni stabilite dal Comune per le caratteristiche tecniche dei manufatti.

ART. 39

TAGLIO DELL'ERBA

L'erba cresciuta nel cimitero dovrà essere tagliata ogni qualvolta se ne ravvisa la necessità e

comunque ad ogni stagione.

TITOLO III
CAPO XI
TIPOLOGIA E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ART. 40
CONCETTO DI CONCESSIONE

Il cimitero ha carattere demaniale, ne consegue, non già una alienazione di beni immobili, bensì una concessione amministrativa di bene demaniale.

Il Concessionario acquista, pertanto, un semplice diritto d'uso, diritto che non è commerciabile né alienabile.

ART. 41
SEPOLTURE PRIVATE

1. Nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale e secondo le disponibilità consentite, è concesso l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purchè tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) loculi individuali;
 - b) loculi ossari individuali per la raccolta dei resti mortali;
 - c) loculi per urne cinerarie;
 - d) tombe e cappelle di famiglia e collettività.
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
6. Alle sepolture private contemplate nel presente articolo, per quanto riguarda le inumazioni ed esumazioni o per le tumulazioni ed estumulazioni, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/09/90, n. 285.
7. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta comunale, è stipulata ai sensi delle vigenti norme previste dal D.Lgs n° 267/2000 previa assegnazione del manufatto da parte del servizio competente, al quale è affidata l'istruttoria dell'atto.
8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
9. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
10. Ogni concessione del diritto d'uso di aree e manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o

realizzabili;

- la durata e la data di decorrenza;
- il nome del concessionario o del rappresentante legale pro tempore, nel caso di enti o collettività;
- le salme destinate ad essere accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza;
- che il canone di concessione non comprende lavori di muratura, la fornitura e posa degli accessori (gruppo lampada, vaso e cornice, fotografia, iscrizione della lapide, pergamena per i resti mortali, ecc.), accessori che dovranno essere di tipologia uniforme a quella indicata dal Comune e costituiti di materiale tipo "bronzo ecologico".

11. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio o del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impegnare per esigenze del cimitero.

ART. 42

DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 10/09/90, n. 285.

2. La durata è fissata:

- a) in 99 anni per le cappelle e le tombe di famiglia (sono chiamate tombe di famiglia le sepolture che possono contenere tre o più salme);
- b) in 10/15 anni per le sepolture nel campo comune all'interno del cimitero;
- c) in 50 anni per i loculi o comunque per le sepolture individuali;
- d) in 50 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali.

3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa, salvo il caso di cui al comma 6.

4. Le concessioni "perpetue" anteriori alla data del 10/02/76 (data di entrata in vigore del D.P.R. 1/10/75, n. 803) sono da ritenersi modificate per la durata massima di anni 99, per la necessità di consentire un rinnovo e perseguire il mantenimento degli immobili ivi ricadenti, sebbene questi siano di proprietà privata.

Dopo averne verificata la scadenza, eseguita la presa d'atto dell'aspetto giuridico che ne modifica lo spazio temporale, su richiesta del/i soggetto/i verrà prevista previo pagamento di un canone la riconcessione.

5. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data del rilascio della concessione.

ART. 43

MODALITÀ DI CONCESSIONE

1. La sepoltura individuale privata , può concedersi solo in presenza della salma per i loculi per salma, dei resti per le cellette ossario,delle ceneri per le urne cinerarie, nel rispetto del disposto dell'art. 50 D.P.R. N.285/1990. Di norma l'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
2. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo le disposizioni del presente regolamento.
3. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, è data in ogni tempo secondo la disponibilità a richiedente residente nel Comune, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione e la presenza di una o più salme da tumulare. In via eccezionale, per comprovate ragioni, l'Amministrazione Comunale potrà autorizzare la concessione a richiedente non residente nel Comune che dimostri aver avuto la residenza nello stesso o la permanenza di particolari legami.
4. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
5. Nel caso di nuova costruzione di manufatti cimiteriali, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento, la concessione può essere effettuata, anche con prenotazione delle costruende sepolture con decorrenza della relativa concessione dalla dichiarazione di agibilità.
6. Sul totale della disponibilità delle sepolture viene riservata una percentuale da determinarsi a cura del Dirigente del Servizio di Polizia Mortuaria.
7. Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito (infruttifero) di prenotazione.

ART. 44

USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario, per i loculi individuali, alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alla persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (corporazione, istituto, etc.) fino al completamento della capienza del sepolcro, per le tombe di famiglia e cappelle, salvo diverse prescrizioni contenute nell'atto di concessione.
2. E' consentito, previa domanda e pagamento della relativa tariffa di concessione, la collocazione nei tumuli individuali e negli ossari di resti mortali o ceneri.
3. E' inoltre consentita la possibilità, da parte dei concessionari di tombe di famiglia e cappelle, di determinare la tumulazione di salme di persone con loro conviventi o che abbiano acquisito in vita particolari benemeritenze nei confronti della famiglia del concessionario.
4. Ai fini dell'applicazione del primo e secondo comma la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 4° grado.

ART. 45
MANUTENZIONE, CANONE ANNUO

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene. In caso di inadempienza, interviene il Comune addebitando le spese al Concessionario.
2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente l'apposito canone, se previsto nella deliberazione della Giunta Comunale che fissa le tariffe cimiteriali, in ragione del numero dei posti in concessione.
3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - l'ordinaria pulizia;
 - gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.
4. Qualora il concessionario non provveda per 3 anni al pagamento del canone, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione.

ART. 46
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO E COSTRUZIONE
DELL'OPERA – TERMINI

1. Le concessioni in uso di aree impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto, secondo le modalità , entro 12 mesi dalla data della concessione, pena la decadenza ed alla esecuzione dell'opera entro 36 mesi dal rilascio dell'autorizzazione, pena la decadenza.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
3. Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 12 mesi.

CAPO XII
DIVISIONI, SUBENTRI, RINUNCE, PERMUTA

ART. 47
DIVISIONE, SUBENTRI

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere sottoscritta da tutti i concessionari oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale per se e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
5. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
6. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro dodici mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
7. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio competente esclusivamente nei confronti delle persone, che assumono la qualità di concessionari.
In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità della concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
8. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo ad assumere la qualità di concessionari.
9. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

ART. 48.
RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE LIBERE

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari alla tariffa per la concessione in uso in vigore al momento della rinuncia, per ogni anno intero o frazione superiore a 180 giorni di residua durata, determinata secondo la formula seguente:

$$I = \frac{T \times R}{1,5 \times D}$$

dove

I = Rimborso al concessionario rinunciatario

T = Tariffa vigente in vigore al momento della rinuncia

R = Durata residua

D = Durata concessione

2. La durata delle concessioni perpetue viene equiparata, esclusivamente per l'applicazione del comma precedente, alle concessioni a 99 anni.

3. Il rimborso spettante al concessionario rinunciatario verrà restituito dall'Amministrazione Comunale, comunque, solo dopo l'avvenuto introito nelle casse comunali degli oneri della nuova concessione dell'area in precedenza retrocessa.

ART. 49.
**RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE CON PARZIALE
O TOTALE COSTRUZIONE**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari alla tariffa per la concessione in uso in vigore al momento della rinuncia, per ogni anno intero o frazione superiore a 180 giorni di residua durata, determinata secondo la formula seguente:

$$I = \frac{T \times R}{1,5 \times D}$$

dove

I = Rimborso al concessionario rinunciatario

T = Tariffa vigente in vigore al momento della rinuncia

R = Durata residua

D = Durata concessione.

2. La durata delle concessioni perpetue viene equiparata, esclusivamente per l'applicazione del comma precedente, alle concessioni a 99 anni.

3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. Nel caso in cui siano presenti feretri o cassette ossario o urne cinerarie, il rinunciante deve provvedere, a sue spese, alla sepoltura in altro loculo, celletta ossario o nicchia cineraria.

4. Il concessionario non può, all'atto della rinuncia, porre vincoli o condizioni.

5. Il rimborso spettante al concessionario rinunciatario verrà restituito dall'Amministrazione Comunale, comunque, solo dopo l'avvenuto introito nelle casse comunali degli oneri della nuova concessione del manufatto in precedenza retrocesso.

ART. 49 BIS

RINUNCIA (RETROCESSIONE) CONCESSIONE DI LOCULI E/O OSSARINI CIMITERIALI

La rinuncia alla concessione dei loculi (retrocessione) è ammessa in ogni tempo esclusivamente in favore del Comune, essendo vietata qualsiasi forma di trasferimento o di cessione tra privati o per disposizione testamentaria. Ogni atto contrario è nullo di diritto e comporta l'immediata decadenza della concessione.

La rinuncia può aver luogo quando il loculo non sia stato occupato da salma o quando, essendo stato occupato, la salma sia stata trasferita in altro manufatto dello stesso cimitero o in altro cimitero.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

In caso di retrocessione di manufatti (loculi-ossari) con concessione della durata di 99 anni o inferiore, spetterà al concessionario rinunciante o ai suoi aventi titolo il rimborso di una somma pari al prezzo di concessione in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, decurtato del 30 % se utilizzato o del 10 % se mai utilizzato, diviso il numero di anni di durata della concessione, moltiplicato per il numero di anni di durata residua, in base alla seguente formula:

Prezzo vigente – Percentuale del 30% oppure del 10 %
----- **x Numero di anni di durata residua**
Numero di anni di durata della concessione

Il rimborso spettante al concessionario rinunciatario verrà restituito dall'Amministrazione Comunale, comunque, solo dopo l'avvenuto introito nelle casse comunali degli oneri della nuova concessione del manufatto in precedenza retrocesso.

ART. 50

NATURA DELLA RINUNCIA

La rinuncia nei casi contemplati non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Il rinunciante deve provvedere, nel caso di sepoltura occupata, a proprie spese a liberare la stessa da salme, ceneri o resti.

ART. 51

PERMUTA DEI SEPOLCRI

È ammessa la permuta di un sepolcro con un altro. Il Concessionario rinuncia alla prima sepoltura e la restituisce al Comune. La rinuncia, espressa, dà luogo al parziale rimborso di una somma pari alla tariffa per la concessione in uso in vigore al momento della rinuncia, per ogni anno intero o frazione superiore a 180 giorni di residua durata, determinata secondo la formula seguente:

$$I = \frac{T \times R}{1,5 \times D}$$

dove

I = Rimborso al concessionario rinunciatario

T = Tariffa vigente in vigore al momento della rinuncia

R = Durata residua

D = Durata concessione

La durata delle concessioni perpetue viene equiparata alle concessioni a 99 anni.

Tale rimborso viene detratto dal prezzo del nuovo sepolcro. Non si fa comunque luogo alla permuta quando il prezzo della nuova concessione è inferiore all'importo del rimborso, salvo che il concessionario rinunci espressamente e per iscritto alla somma che il Comune dovrebbe teoricamente versargli a congruaglio della permuta.

CAPO XIII REVOCA. DECADENZA, ESTINZIONE

ART. 52 REVOCA

1. E' facoltà dell'amministrazione di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle singole spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata i 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ART. 53 DECADENZA

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;

- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) quando, per inosservanza delle prescrizioni, non si sia provveduto alla presentazione del progetto ed alla costruzione dell'opera entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
 - g) quando venga accertato che la stessa persona risulti titolare di altra concessione;
 - h) nel caso di estinzione della famiglia concessionaria del sepolcro.
2. La pronuncia di decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e), f) e g), è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio in base ad accertamento dei relativi presupposti.

ART. 54

PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA

1. Pronunciata la decadenza di concessione relativa a sepolture individuali, il Sindaco disporrà, e del caso, la traslazione delle salme, resti ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune;
2. Le sepolture per le quali sia stata pronunciata la decadenza di concessione, si intendono ritornate a tutti gli effetti al Comune.

ART. 55 ESTINZIONE

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso di oggetti quali decorazioni, ricordi ecc.
3. Allo scadere dei termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resto o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune o nel cinerario comune.

CAPO XIV IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ART. 56 ACCESSO AL CIMITERO

1. per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera dei privati

imprenditori, facenti parte dell'Albo Speciale e di Fiducia dell'Amministrazione Comunale, che verrà all'uopo costituito.

2. l'elenco, aggiornato ogni due anni, degli imprenditori iscritti nel suddetto Albo Speciale e di Fiducia che l'Amministrazione Comunale provvederà a formare, dopo aver fissato con specifico Atto le caratteristiche e i requisiti che le Imprese dovranno avere per essere ammesse a svolgere lavori all'interno del cimitero comunale, sarà permanentemente affisso nella bacheca cimiteriale e nella bacheca dell'Albo Pretorio Comunale, oltre che depositato in libera visione presso gli uffici del Custode del Cimitero e del Responsabile del Servizio.

3. per l'esecuzione dei lavori, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal D.U.R.C. (Documento unico di Regolarità Contributiva).

4. per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi o croci e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile dell'Ufficio Cimiteriale;

5. è tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

6. il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

ART. 57

AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI

1. a) I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere preventivamente approvati dal Dirigente dei Servizi Cimiteriali su conforme parere del Responsabile sanitario dell'ASL competente, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.

b) il rilascio del Permesso di Costruire (già Concessione Edilizia) nell'area cimiteriale, così come a pertinente attività di cui al T.U. sull'edilizia (D.P.R. 380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni) è competenza del Responsabile dell'U.T.C.

2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro, tenendo presente il tipo di sepoltura e la superficie concessa.

3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

5. Le variazioni di carattere ornamentale e le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla e restaurarla, sono autorizzate con permesso dal responsabile del servizio cimiteriale.

6. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata.

7. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra devono contenere le prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

ART. 58 RESPONSABILITÀ

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritti di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

2. le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero fissata dal Responsabile del Servizio a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni. Il comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse pari ad Euro 100,00.

ART. 59 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose o persone.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del responsabile del servizio cimiteriale.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi competenti, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
4. La circolazione dei veicoli delle imprese è consentita nei percorsi e secondo gli orari stabiliti dal responsabile del servizio cimiteriale. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
5. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento di materiali.
6. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.
7. Salvo diversa indicazione del Sindaco, in occasione della commemorazione dei defunti le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti per consentire il libero accesso dei visitatori.

ART. 60 ORARIO DI LAVORO

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal responsabile del servizio cimiteriale.
2. E' vietato lavorare nei giorni di sabato e festivi, salvo particolari esigenze tecniche.

ART. 61 VIGILANZA

1. Il responsabile dell'Ufficio Tecnico, del Servizio Cimiteriale ed il Custode del Cimitero vigilano

e controllano a che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Essi possono impartire opportune disposizioni, fare rilievi e contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

2. L'ufficio tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione dell'eventuale deposito cauzionale.

CAPO XV IMPRESE POMPE FUNEBRI

ART. 62 FUNZIONI – LICENZA

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti possono:

- a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- b) fornire feretri e gli accessori relativi;
- c) occuparsi della salma dall'ingresso nel Cimitero fino alla sua definitiva tumulazione o inumazione, servendosi del proprio personale e ove esistente, dell'attrezzatura di proprietà comunale, sotto la propria responsabilità per tutto quanto possa accadere a persone o cose;
- d) effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.

2. Le Imprese esercenti il servizio di trasporto delle salme devono:

- a) essere in possesso dell'autorizzazione al commercio per la vendita di articoli funerari e dell'autorizzazione per agenzia di onoranze funebri di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773;
- b) assumere tutte le spese, i rischi e le responsabilità loro derivanti da detto servizio;
- c) garantire la continuità di tale servizio anche in caso di epidemia o mortalità eccezionale;
- d) segnalare al Comune il nominativo del proprio rappresentante quale responsabile della gestione del servizio, oltre che un recapito od agenzia per comunicazioni, chiamate e quanto altro possa occorrere;
- e) esporre il listino prezzi dei servizi funebri offerti, comprensivo del costo del trasporto delle salme, in modo ampiamente visibile all'utenza, in analogia a quanto previsto dall'articolo 120 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 e fornirne copia al Comune per la sua esposizione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici;
- f) adibire al servizio personale maggiorenne e fisicamente idoneo, detto personale sarà regolarmente assunto a termini di legge, nel rispetto delle norme vigenti inerenti la sicurezza sul posto di lavoro;
- g) fornire informazioni chiare e complete relativamente ai servizi prestati, illustrare al committente le eventuali tipologie a disposizione e sottoporre i prezzi relativi senza influenzarne le scelte;
- h) informare dettagliatamente l'utenza circa il disbrigo delle pratiche amministrative relative al decesso;
- i) effettuare una pubblicità chiara e semplice con esclusione di qualsiasi forma sensazionale, mendace ed indecorosa;
- l) trattare con gli interessati al funerale, per presentare i propri servizi, solo a mezzo dei responsabili, loro rappresentanti e/o personale dipendente qualificato;
- m) non utilizzare personale estraneo all'impresa e corrispondere mance o compensi a terzi al fine di acquisire funerali;
- n) negoziare gli affari esclusivamente nella sede dell'impresa salvo diversa ed esplicita

richiesta del committente.

ART. 63

DIVIETI

1. E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune, dell'Ospedale e dell'Obitorio oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

CAPO XVI DISPOSIZIONI VARIE

ART. 64

MAPPA

1. Presso il servizio competente è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto anche con mezzi informatici.

2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero comunale.

3. Ad ogni posizione di mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 65

EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, deve presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

ART. 66 CAUTELE

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, condizionamenti, ecc. od una concessione aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc. , s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ART. 67 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA

Ai sensi del vigente Statuto Comunale e dell'art. 107 del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000, spetta al Dirigente Responsabile del Servizio, l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Dirigente Responsabile del Servizio, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco, ai sensi delle disposizioni previste dal D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

ART. 68 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento al D.P.R. 285 del 10.09.1990.